



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2011-151.0.0.-34**

L'anno 2011 il giorno 31 del mese di Maggio il sottoscritto Risso Ornella in qualita' di dirigente di Direzione Ambiente, Igiene, Energia, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LOCALI DESTINATI AD ACCOGLIERE I CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART.33 COMMA 8 LETTERA b) DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

Adottata il 31/05/2011  
Esecutiva dal 31/05/2011

31/05/2011	RISSO ORNELLA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2011-151.0.0.-34**

OGGETTO INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LOCALI DESTINATI AD ACCOGLIERE I CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART.33 COMMA 8 LETTERA b) DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Premesso che l'art.33 comma 8 lettera b) del regolamento edilizio del Comune di Genova prevede che tra le dotazioni tecniche degli edifici a destinazione abitativa debba essere incluso un locale idoneo ad accogliere i contenitori destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti;

Considerato che col sopra citato articolo del regolamento edilizio del Comune di Genova è stata preposta alla definizione delle caratteristiche dei locali la Direzione Ambiente Igiene Energia;

Preso atto della riunione dell'11 febbraio 2011 della consulta istruttoria, istituita ai sensi dell'art.4 del regolamento edilizio del Comune di Genova, nella quale sono state affrontate le problematiche inerenti all'applicazione dell'obbligo di dotazione degli edifici a destinazione abitativa di un locale idoneo ad accogliere i contenitori destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti;

Tenuto conto che nel corso della sopra citata riunione della Consulta è stata approfondita la questione ed è stato rilevato che:

- 1) lo scopo della norma sopra citata consiste nell'assicurare ai nuovi edifici e, a quelli oggetto di ristrutturazione edilizia integrale, un idoneo locale atto a favorire la gestione differenziata dei rifiuti e che l'esigenza di locali a tal fine preposti appare evidente nei casi di edifici articolati in più unità immobiliari, laddove appare opportuno razionalizzare la disposizione degli spazi comuni;
- 2) è opportuno assumere a riferimento il parametro numerico di "*oltre quattro unità immobiliari*" indicato all'art.1129 del Codice Civile per la nomina di un amministratore che sancisce di fatto la soglia a partire dalla quale scaturisce la necessità di una gestione comune e organizzata degli spazi condominiali oltre a essere assunto dall'art.43 comma 1) lettera b)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- del Regolamento Edilizio Comunale come soglia al di sopra della quale sussiste l'obbligatorietà della gestione comune dell'impianto di riscaldamento;
- 3) la dotazione del locale per la gestione differenziata dei rifiuti deve essere ragionevolmente previsto quando si superino le quattro unità immobiliari, sia per nuovi edifici sia per quelli sottoposti a interventi di integrale ristrutturazione;

Ritenuto di condividere la indicazioni pervenute dalla consulta.

Visto il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

#### DETERMINA

Di definire le seguenti caratteristiche tecniche affinché un locali possa essere considerato idoneo ad accogliere i contenitori per la raccolta differenziata:

- 1) *“Il locale da adibire a deposito per i rifiuti da ritirare a cura del gestore del servizio, è obbligatorio per edifici a destinazione abitativa con numero di appartamenti superiore a quattro, sia per nuovi edifici sia per quelli sottoposti a interventi di integrale ristrutturazione”;*
- 2) *“il locale di cui al punto 1) dovrà essere sufficientemente ampio per l'accumulo nell'intervallo di tempo previsto intercorrente tra due raccolte successive, in base al numero di locali dell'immobile, dotato di rubinetto, pavimento lavabile con scarico allacciato alla rete fognaria e pareti altresì lavabili con porta ad una o due ante sollevate da terra”;*
- 3) *“ Nel caso in cui caso il locale da adibire a deposito per i rifiuti sia di nuova costruzione e indipendente rispetto all'unità immobiliare principale, l'altezza del manufatto dovrà essere limitata a 2 m e localizzato di preferenza in prossimità del confine di proprietà in modo da facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori”.*

**IL DIRETTORE**

**(Dott.ssa. Ornella Riso)**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile